REGOLAMENTO (CE) N. 130/1999 DELLA COMMISSIONE del 21 gennaio 1999

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel mese di gennaio 1999 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

ΙΤ

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione, del 19 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio per la Repubblica di Polonia, la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania (¹), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1279/98 sono state fissate le quantità di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, originarie della Polonia, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Bulgaria e della Romania, nonché per la Polonia, la quantità equivalente di carne, espressa in peso di prodotti trasformati che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1º gennaio al 31 marzo 1999; che è possibile soddisfare integralmente le domande di titoli di importazione di carni bovine fresche, refrigerate o congelate originarie dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Romania e della Bulgaria; che, tuttavia, le quantità indicate nelle domande di carni bovine originarie della Polonia e di prodotti trasformati originari della Polonia devono essere ridotte proporzionalmente, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, dello stesso regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1279/98, se nel corso del periodo contingentale, i quantitativi oggetto di domande di titoli di importazione presentate per il primo, secondo e terzo periodo indicato al precedente considerando sono inferiori ai quantitativi disponibili, i rimanenti quantitativi vengono aggiunti a quelli disponibili per il periodo successivo; che, alla luce dei quantitativi rimanenti per il terzo periodo, è opportuno stabilire i quantitativi disponibili, per i sei paesi considerati per il quarto periodo, dal 1º aprile al 30 giugno 1999,

(1) GU L 176 del 20. 6. 1998, pag. 12.

Articolo 1

- 1. Le domande di titoli di importazione presentate per il periodo dal 1º gennaio al 31 marzo 1999 nel quadro dei contingenti previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 sono soddisfatte nella seguente misura:
- a) il 100 % dei quantitativi richiesti per i prodotti di cui ai codici NC 0201 e 0202, originari dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Romania e della Bulgaria;
- b) 4,126 % dei quantitativi richiesti dei prodotti di cui ai codici NC 0201, 0202, 1602 50 31 e 1602 50 39 originari della Polonia.
- 2. I quantitativi disponibili per il periodo di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1279/98, compreso tra il 1º aprile e il 30 giugno 1999, ammontano a:
- a) carni bovine di cui ai codici NC 0201 e 0202:
 - 6 246 tonnellate di carni originarie dell'Ungheria,
 - 2 877 tonnellate di carni originarie della Repubblica ceca,
 - 1 571 tonnellate di carni originarie della Slovacchia,
 - 230 tonnellate di carni originarie della Bulgaria,
 - 1 425 tonnellate di carni originarie della Romania;
- b) 2 760 tonnellate di carni bovine di cui ai codici NC 0201 e 0202 o 1 289,72 tonnellate di prodotti trasformati dei codici NC 1602 50 31 e 1602 50 39, originari della Polonia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 gennaio 1999.

IT

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1999.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione